



Alessandra De Blasi
Notaio

COPIA AUTENTICA

Repertorio n. 16.518

Raccolta n. 12.486

Verbale d'assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré il giorno trenta del mese di gennaio.

Alle ore diciassette e minuti cinque.

In Gagliano del Capo, presso il mio ufficio secondario, alla via Due Giugno, n. 2/b.

30 gennaio 2023

Innanzi a me dottoressa Alessandra De Blasi, notaio in Ugento, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Lecce, è presente il cittadino italiano sacerdote:

- Di Perna Giuseppe, nato a Potenza il 10 febbraio 1965, residente in Albano di Lucania (Potenza), alla via Provinciale, n. 86, codice fiscale DPR GPP 65B10 G942I;

il quale dichiara di intervenire nel presente atto in proprio, nonché quale di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione "CASA FAMIGLIA SAN FRANCESCO", con sede in Albano di Lucania, alla via Provinciale, n. 86, dove il medesimo costituito domicilio per la carica, codice fiscale 96043070760, iscritta nel Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Basilicata.

Io notaio sono certo dell'identità personale del comparente, che mi richiede di assistere, redigendone verbale, all'assemblea straordinaria dell'associazione medesima, assemblea riunitasi in questo giorno, luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- modifica degli artt. 3, 4, 7 ed 11 del vigente Statuto sociale, al fine di recepire le indicazioni richieste dall'Ufficio preposto all'iscrizione al R.U.N.T.S. della Regione Basilicata;

- deliberazioni conseguenti.

Al che aderendo io notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 9 del vigente statuto dell'Associazione, il Presidente sacerdote Di Perna Giuseppe, il quale dichiara, constatata e fa constare:

- che la presente assemblea è stata convocata ai sensi dell'art. 11 del vigente Statuto mediante comunicazione spedita a tutti gli associati nei termini previsti;

- che sono presenti, in proprio o per deleghe, che restano depositate negli atti dell'Associazione, oltre ad egli medesimo, associato e Presidente del Consiglio Direttivo, la signora Tarantino Maria Antonia Anna, nata a Montesano Salentino il 27 dicembre 1948, quale associata e membro del Consiglio Direttivo, nonché l'associata signora Autera Teresa, nata San Mauro Forte (Matera) il 23 agosto 1960, in proprio e per delega degli associati signori Formuso Gemma, nata a Grottaglie (Taranto) il 6 marzo 1988 e Amenta Rosina, nata a Campo Maggiore (Potenza) il 25 febbraio 1958;

Registrato a LECCE

il 1° febbraio 2023

al n. 2518/1T

il tutto come risulta dal foglio di presenze che, all'uopo esibito si allega al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;

- che, pertanto, la presente assemblea risulta regolarmente convocata ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, essendo presenti cinque dei sette associati dell'Associazione.

Preliminarmente l'assemblea autorizza il Presidente alla trattazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno, stante l'evidente connessione fra gli stessi.

Quindi, il Presidente, nel merito, espone all'assemblea i motivi per i quali si è reso necessario convocare la presente adunanza, evidenziando che l'Ufficio preposto al controllo ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore di enti già iscritti nell'Albo regionale degli enti non aventi scopo di lucro della Regione Basilicata ha richiesto alcune modifiche statutarie, e precisamente:

- una riformulazione dell'articolo 3 al fine di "consentire la immediata riconducibilità delle attività svolte a quelle elencate nel Codice" del Terzo Settore, "attraverso la riproduzione delle fattispecie ivi indicate";

- una riformulazione degli articoli 4 e 7, al fine meglio disciplinare la procedura dell'esclusione dell'associato per morosità, nonché di garantire uguaglianza e parità di trattamento fra tutti gli associati;

- una riformulazione dell'articolo 11, al fine di consentire a tutti gli associati il diritto di intervenire in assemblea, nonché di prevedere un congruo lasso di tempo fra la prima e la seconda convocazione dell'assemblea.

Propone, quindi, di adottare, recependo le indicazioni in oggetto, in sostituzione degli articoli 3, 4, 7 e 11 del vigente Statuto, i nuovi testi di seguito riportati e dei quali il Presidente dà lettura all'assemblea:

"Art. 3 - Natura, scopo e oggetto

L'Associazione non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore), avvalendosi in modo determinante e prevalente dell'attività personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà, dei propri aderenti.

L'Associazione è apartitica e apolitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'associazione svolge attività di interesse generale, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore) ed opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali nei seguenti settori:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive

modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera a) del Decreto Legislativo n. 117/2017;

- interventi e prestazioni sanitarie, ai sensi dell'art. 5 lettera b) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera c) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5 lettera d) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5 lettera l) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, ai sensi dell'art. 5 lettera q) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, ai sensi dell'art. 5 lettera r) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera s) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5 lettera t) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5 lettera v) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 5 lettera z) del Decreto Legislativo n. 117/2017.
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale/e del paesaggio, ai sensi del decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera f) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse genera-

le di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5 lettera i) del Decreto Legislativo n. 117/2017.

L'Associazione, in considerazione della sua natura e degli scopi che si propone, potrà:

- curare, promuovere, gestire o patrocinare qualsiasi iniziativa o manifestazione ritenuta dal Consiglio Direttivo idonea al conseguimento dei fini che essa si propone, e al reperimento delle risorse necessarie, anche convenzionandosi con gli Enti Pubblici responsabili, e con altre istituzioni che perseguono scopi analoghi o complementari, in Italia o all'Estero;
- preparare educatori ed operatori sia professionali che volontari, per i problemi del disadattamento, dell'emarginazione, in rapporto sia alla prevenzione che all'inserimento sociale, attraverso interventi formativi ed attività didattiche e culturali;
- organizzare e realizzare attività di comunità terapeutiche residenziali e diurne, case di accoglienza, interventi di gruppo ed individuali, attività lavorative ed altre, volte alla riabilitazione e all'inserimento sociale di persone che per la tossicodipendenza non siano in grado di integrarsi positivamente nel contesto sociale;
- promuovere iniziative e attività scientifiche: di studio e sperimentazione, di ricerca e informazione, che favoriscano una maggiore conoscenza delle cause, dei problemi e delle conseguenze che provocano l'emarginazione, il disadattamento, la tossicodipendenza, ed altro, nei diversi aspetti sociali, familiari, psicologici, culturali, sanitari, e giuridici;
- promuovere, organizzare e realizzare attività di sensibilizzazione, formazione, inclusione e integrazione di migranti, detenuti ed ex detenuti;
- organizzare riunioni, seminari, dibattiti e convegni; redigere e diffondere studi tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;
- promuovere ed organizzare ogni forma di attività per la difesa, la tutela e la cura della salute umana;
- promuovere, organizzare e realizzare attività e campagne di recupero e contrasto allo spreco alimentare e di lotta alla povertà sociale.

L'associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle innanzi previste, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale svolte, secondo i criteri e i limiti posti dalla vigente normativa e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività secondarie e strumentali, in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione potrà porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispetti-

va. L'associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità alle linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui innanzi e per il perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari."

"Art. 4 - Associati

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

L'associazione deve essere costituita da un numero minimo di sette persone fisiche.

Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che ne condividano gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono far parte dell'associazione anche organizzazioni di volontariato.

Possono far parte dell'associazione anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il Consiglio Direttivo può prevedere l'istituzione di particolari categorie di associati, quali sostenitori, finanziatori, benemeriti, che si distinguono in base all'ammontare della quota associativa versata.

L'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può attribuire la qualifica di soci onorari a soggetti che si sono distinti per particolari meriti riguardanti l'associazione.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione entro il termine di 60 (sessanta) giorni.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto specificandone i motivi e verrà annotata nel libro soci. L'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi sessanta giorni all'Assemblea degli associati, la qua-

le si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione utile."

"Art. 7 - Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso, tramite presentazione di dimissioni scritte;
- c) per esclusione.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e dandone immediata comunicazione scritta al socio.

Si perde la qualità di associato per esclusione qualora il comportamento sia in contrasto con i principi e le finalità dell'associazione, delle norme statutarie e delle delibere assunte dagli organi associativi o ne danneggino gravemente l'immagine e gli obiettivi ovvero per morosità nel pagamento della quota associativa protrattasi per almeno un anno.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e contenere la specifica indicazione della causa che ha determinato l'esclusione; esso deve essere comunicato al socio escluso mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo idoneo al fine di avere certezza dell'avvenuta conoscenza.

Il socio escluso ha 30 (trenta) giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea dei soci, che si pronuncerà nella prima occasione utile. I soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione."

"Art. 11 - L'Assemblea degli associati

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo, da almeno un decimo dei soci o dall'intero Collegio dei Revisori, se nominato.

Il Consiglio Direttivo nella seduta per convocare l'Assemblea dei soci delibera la data, l'ora e l'ordine del giorno della prima e della seconda convocazione. La seconda convocazione non può essere fissata nello stesso giorno stabilito per la prima.

Le Assemblee sono convocate mediante affissione presso la sede legale e comunicazioni scritte spedite per via postale o via e-mail almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati,

mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati che siano iscritti da almeno 30 (trenta) giorni.

È consentita l'espressione del voto per delega. A ciascun socio può essere conferito un massimo di due deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza del vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal presidente dell'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

Per le votazioni e l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto palese.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Le delibere assembleari rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) discute ed approva il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;
- b) definisce il programma generale annuale di attività;
- c) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo,
- d) nomina e revoca il Presidente e il Vice Presidente;
- e) nomina e revoca quando previsto l'Organo di controllo e l'Organo di Revisione (o Revisore Unico);
- f) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- g) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- h) decide sull'esclusione dei soci ai sensi dell'art. 7 del presente statuto;
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) delibera su tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari;
- k) delibera in merito alla realizzazione di attività secondarie e strumentali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statu-

to e dell'atto costitutivo, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, ivi inclusa la trasformazione.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati."

Il Presidente invita, quindi, l'assemblea a deliberare in merito.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, a nome del Consiglio medesimo, esprime parere favorevole alle modifiche proposte.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, ad unanimità di voti espressa per alzata di mano,

delibera:

- di adottare, in sostituzione degli articoli 3, 4 7 e 11 del vigente Statuto, i testi riportati nella parte espositiva.

Il Presidente mi consegna, quindi un nuovo testo di Statuto, contenente le modifiche innanzi deliberate, Statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

L'assemblea conferisce inoltre al Presidente tutti i più ampi ed estesi poteri occorrenti per l'esecuzione dell'assunta delibera, ed espressamente gli conferisce mandato speciale affinché possa, senz'uopo di ulteriori autorizzazioni o ratifiche da parte dell'assemblea medesima, apportare alla presente delibera ed allo Statuto allegato, tutte le eventuali modifiche che fossero richieste dalle competenti Autorità tutorie ai fini dell'iscrizione dell'Associazione negli Albi, nazionali o regionali, degli Enti del Terzo Settore e delle Organizzazioni di Volontariato previsti dalla vigente normativa, ritenendo sin d'ora per rato e valido il suo operato, senza bisogno di ulteriore atto di conferma o ratifica.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la presente assemblea viene sciolta alle ore diciassette e minuti venticinque.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'associazione, la quale richiede l'esenzione dalle imposte di Registro e di Bollo in applicazione delle agevolazioni previste dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 8, comma 1, nonché l'applicazione dei benefici di cui all'art. 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, in quanto le modifiche di cui al presente atto sono dovute principalmente alla necessità di adeguarsi a quanto previsto dallo stesso Decreto n. 117/2017.

La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente, il quale, da me interpellato, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà ed approvato. Scritto in parte a

macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me
notaio su cinque fogli per sedici pagine e quanto fin qui del-
la diciassettesima. Viene sottoscritto alle ore diciassette e
minuti quaranta.

F.to: d. Giuseppe Di Perna

F.to: Alessandra De Blasi

Vi è l'impronta del sigillo.

Allegato "A"
 al rogito Rtl. 16518 / Racc 12486

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE
"CASA FAMIGLIA SAN FRANCESCO"
 DEL TRENTA GENNAIO DUEMILAVENTITRE

FOGLIO DI PRESENZE

ASSOCIATI

- Di Perna Giuseppe

Di Perna Giuseppe

- Tarantino Maria Antonia Anna

Tarantino Maria Antonia Anna

- Autera Teresa
 in proprio e per delega di:
 - Formuso Gemma
 - Amenta Rosina

Autera Teresa

CONSIGLIO DIRETTIVO

- Di Perna Giuseppe

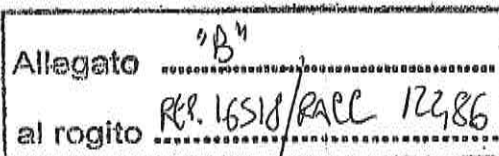
Di Perna Giuseppe

- Tarantino Maria Antonia Anna

Tarantino Maria Antonia Anna

Di Perna Giuseppe





STATUTO

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'associazione, Ente del Terzo Settore (Ets), denominata "CASA FAMIGLIA SAN FRANCESCO O.d.V.", Organizzazione di Volontariato.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Albano di Lucania (Potenza), alla via Provinciale, n. 86.

È possibile istituire sedi secondarie, previa apposita delibera dell'Assemblea dei soci.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3 - Natura, scopo e oggetto

L'Associazione non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore), avvalendosi in modo determinante e prevalente dell'attività personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà, dei propri aderenti.

L'Associazione è apartitica e apolitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'associazione svolge attività di interesse generale, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore) ed opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali nei seguenti settori:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera a) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- interventi e prestazioni sanitarie, ai sensi dell'art. 5 lettera b) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera c) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5 lettera d) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5 lettera l) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle



Emilio

Pelle

di Giuseppe

infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, ai sensi dell'art. 5 lettera q) del Decreto Legislativo n. 117/2017;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, ai sensi dell'art. 5 lettera r) del Decreto Legislativo n. 117/2017;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera s) del Decreto Legislativo n. 117/2017;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5 lettera t) del Decreto Legislativo n. 117/2017;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5 lettera v) del Decreto Legislativo n. 117/2017;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 5 lettera z) del Decreto Legislativo n. 117/2017.

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale/e del paesaggio, ai sensi del decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera f) del Decreto Legislativo n. 117/2017;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5 lettera i) del Decreto Legislativo n. 117/2017.

L'Associazione, in considerazione della sua natura e degli scopi che si propone, potrà:

- curare, promuovere, gestire o patrocinare qualsiasi iniziativa o manifestazione ritenuta dal Consiglio Direttivo idonea al conseguimento dei fini che essa si propone, e al reperimento delle risorse necessarie, anche convenzionandosi con gli Enti Pubblici responsabili, e con altre istituzioni che perseguono scopi analoghi o complementari, in Italia o all'Estero;

- preparare educatori ed operatori sia professionali che volontari, per i problemi del disadattamento, dell'emarginazione, in rapporto sia alla prevenzione che all'inserimento sociale, attraverso interventi formativi ed attività didattiche e culturali;

- organizzare e realizzare attività di comunità terapeutiche residenziali e diurne, case di accoglienza, interventi di gruppo ed individuali, attività lavorative ed altre, volte alla riabilitazione e all'inserimento sociale di persone che per la tossicodipendenza non siano in grado di integrarsi

positivamente nel contesto sociale;

- promuovere iniziative e attività scientifiche: di studio e sperimentazione, di ricerca e informazione, che favoriscano una maggiore conoscenza delle cause, dei problemi e delle conseguenze che provocano l'emarginazione, il disadattamento, la tossicodipendenza, ed altro, nei diversi aspetti sociali, familiari, psicologici, culturali, sanitari, e giuridici;
- promuovere, organizzare e realizzare attività di sensibilizzazione, formazione, inclusione e integrazione di migranti, detenuti ed ex detenuti;
- organizzare riunioni, seminari, dibattiti e convegni; redigere e diffondere studi tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;
- promuovere ed organizzare ogni forma di attività per la difesa, la tutela e la cura della salute umana;
- promuovere, organizzare e realizzare attività e campagne di recupero e contrasto allo spreco alimentare e di lotta alla povertà sociale.

L'associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle innanzi previste, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale svolte, secondo i criteri e i limiti posti dalla vigente normativa e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività secondarie e strumentali, in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione potrà porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità alle linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui innanzi e per il perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 - Associati

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle



Demetrio

St. Giuseppe S. Povera

risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

L'associazione deve essere costituita da un numero minimo di sette persone fisiche.

Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che ne condividano gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono far parte dell'associazione anche organizzazioni di volontariato.

Possono far parte dell'associazione anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il Consiglio Direttivo può prevedere l'istituzione di particolari categorie di associati, quali sostenitori, finanziatori, benemeriti, che si distinguono in base all'ammontare della quota associativa versata.

L'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può attribuire la qualifica di soci onorari a soggetti che si sono distinti per particolari meriti riguardanti l'associazione.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione entro il termine di 60 (sessanta) giorni.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto specificandone i motivi e verrà annotata nel libro soci. L'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi sessanta giorni all'Assemblea degli associati, la quale si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione utile.

Art. 5 - Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno uguali diritti, e precisamente:

1) il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni attuate dall'Associazione, nelle forme e nei limiti che saranno regolamentati dal Consiglio Direttivo;

2) il diritto di partecipare alle assemblee con diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali;

3) il diritto di recedere dall'Associazione.

Gli associati e gli aderenti hanno diritto di consultare i libri sociali previa specifica istanza da inoltrare al Consiglio Direttivo almeno venti giorni prima della data della consultazione stessa.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Ciascun associato può esprimere un solo voto; gli associati che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno diritto di essere rappresentati da un altro socio, mediante delega scritta; ciascun associato non può essere delegato da più di due soci. Trascorsi trenta giorni dalla data di ammissione ad associato lo stesso può esercitare il diritto di voto in Assemblea. Gli associati sono tenuti al pagamento delle quote associative, nella misura ed entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili anche per causa di morte e non rivalutabili.

Art. 6 - Attività degli associati

L'attività degli associati è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività degli associati non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. All'associato possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Gli associati hanno diritto di essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività associative, nonché per la responsabilità civile verso terzi, attraverso quei meccanismi assicurativi semplificati che saranno individuati da normative di legge vigenti.

La qualità di associato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

Art. 7 - Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso, tramite presentazione di dimissioni scritte;
- c) per esclusione.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e dandone immediata comunicazione scritta al socio.

Si perde la qualità di associato per esclusione qualora il comportamento sia in contrasto con i principi e le finalità dell'associazione, delle norme statutarie e delle delibere assunte dagli organi associativi o ne danneggino gravemente l'immagine e gli obiettivi ovvero per morosità nel pagamento della quota associativa protrattasi per almeno un anno.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e contenere la specifica indicazione della causa che ha



Donna

St. Giuseppe di Pace

determinato l'esclusione; esso deve essere comunicato al socio escluso mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo idoneo al fine di avere certezza dell'avvenuta conoscenza.

Il socio escluso ha 30 (trenta) giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea dei soci, che si pronuncerà nella prima occasione utile. I soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

Art. 8 - Patrimonio

L'associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali:

- a) quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive svolte in via secondaria e marginale.

Si precisa che per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità dell'associazione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.

Art. 9 - Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di gestione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora l'associazione rientri nei limiti normativamente previsti per tale possibilità, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Nella relazione al bilancio o nella relazione di gestione, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e

strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, eventualmente svolte nel corso dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio o il rendiconto, unitamente agli ulteriori documenti previsti dalla legge, sono presentati all'assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo può presentare all'assemblea per l'approvazione anche un bilancio preventivo, entro il 30 (trenta) novembre di ciascun anno.

Art. 10 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) l'Organo di controllo, ove nominato;
- f) l'Organo di Revisione Legale dei Conti (o Revisore Unico), ove nominato.

Le cariche ricoperte nell'Associazione sono svolte a titolo gratuito e non possono dare diritto ad alcun compenso.

Art. 11 - L'Assemblea degli associati

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo, da almeno un decimo dei soci o dall'intero Collegio dei Revisori, se nominato.

Il Consiglio Direttivo nella seduta per convocare l'Assemblea dei soci delibera la data, l'ora e l'ordine del giorno della prima e della seconda convocazione. La seconda convocazione non può essere fissata nello stesso giorno stabilito per la prima.

Le Assemblee sono convocate mediante affissione presso la sede legale e comunicazioni scritte spedite per via postale o via e-mail almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati che siano iscritti da almeno 30 (trenta) giorni.

È consentita l'espressione del voto per delega. A ciascun socio può essere conferito un massimo di due deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a



Giuseppe D. Perre

maggioranza dei voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza del vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal presidente dell'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

Per le votazioni e l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto palese.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Le delibere assembleari rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) discute ed approva il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;
- b) definisce il programma generale annuale di attività;
- c) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) nomina e revoca il Presidente e il Vice Presidente;
- e) nomina e revoca quando previsto l'Organo di controllo e l'Organo di Revisione (o Revisore Unico);
- f) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- g) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- h) decide sull'esclusione dei soci ai sensi dell'art. 7 del presente statuto;
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) delibera su tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari;
- k) delibera in merito alla realizzazione di attività secondarie e strumentali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto e dell'atto costitutivo, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, ivi inclusa la trasformazione.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e

devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri compresi il Presidente e il Vice Presidente, nominati dall'Assemblea.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono scelti fra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vice presidente dell'associazione, il Tesoriere, il Segretario.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione. Nel caso in cui la graduatoria stessa non annoveri alcun socio, l'Assemblea Generale dei Soci, in apposita seduta, provvederà ad eleggere il membro sostitutivo secondo le modalità previste dal presente Statuto.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dalla maggioranza dei Revisori dei Conti, ove nominati. La convocazione è fatta mediante strumenti telematici; l'avviso è inviato almeno tre giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno.

È ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarsene, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono palesi e prese a maggioranza.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di



St. Giuseppe d. Leone

attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- a) elegge e revoca, tra i propri componenti, il Segretario e il Tesoriere;
- b) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- d) predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- e) presenta annualmente all'Assemblea dei soci per l'approvazione: la relazione sulla gestione, il bilancio dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo;
- f) approva il bilancio sociale o il rendiconto finanziario;
- g) conferisce procure generali e speciali;
- h) instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- i) propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- j) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi associati;
- k) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- l) delibera in ordine all'esclusione degli associati;
- m) determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- n) delibera sull'apertura di conti correnti sia bancari che postali.

Art. 13 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica tre esercizi ed è eletto tra gli associati.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura, a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Può movimentare conti correnti sia bancari che postali. Su delibera del Consiglio Direttivo può aprire conti correnti bancari e postali e con delibera dell'Assemblea dei soci, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari. Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in

caso di assenza o impedimento.

Art. 14 - Il Segretario

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Segretario. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e di Assemblea e li trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 15 - Il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Tesoriere. Il Tesoriere avrà il compito di predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo, da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere avrà, inoltre, il compito della gestione dell'amministrazione finanziaria dell'associazione.

Art. 16 - Organo di Controllo

L'Assemblea dei soci, qualora l'associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un organo di controllo contabile monocratico o collegiale; qualora l'Assemblea deliberi di dotarsi di un organo monocratico, deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente. Entrambi devono essere scelti tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori legali, negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, oppure tra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche; possono essere sia soci che non soci. Qualora l'Assemblea si doti di un organo collegiale lo stesso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che possono essere sia soci che non soci, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra le categorie sopra indicate. In entrambi i casi, organo monocratico o collegiale, si applica l'art. 2399 in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza. L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi sociali e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; i componenti sono sempre rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al



Amelia D'Alto

St. Giuseppe Di Piero

Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e ss. modifiche ed integrazioni. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 - Organo di Revisione Legale dei conti

L'Assemblea dei soci, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; il revisore legale può coincidere con l'organo di controllo contabile qualora almeno un componente effettivo dell'organo di controllo interno sia anche iscritto nell'apposito registro dei revisori legali. L'Organo di revisione dura in carica tre esercizi e può essere rieletto. L'Organo di Revisione ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. L'Organo di revisione ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L'attività dell'Organo di Revisione deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso Organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Art. 18 - Durata e scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi del presente Statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nello specifico previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dovrà essere richiesto parere all'organismo di controllo ai sensi dell'art. 148 comma 8 del DPR 917/86 in combinato disposto con l'art. 8 comma 23 del Decreto Legge n. 16/12 convertito nella Legge n. 44/2012.

Art. 19 - Norme transitorie e finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e alla legislazione regionale sul Terzo Settore e sul volontariato, e loro eventuali successive modifiche e integrazioni.

Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore avranno efficacia, in modo automatico, a

partire dalla data di iscrizione allo stesso Registro.



Alessandra De Blasio

Al. Giuseppe di Perce

Copia conforme all'originale, è composta di n. 26 pagine munite delle prescritte firme, ed ai suoi allegati, che si rilascia ad uso esclusivo di parte.
Ugento, tre febbraio duemilaventitré



Firmato digitalmente da ALESSANDRA DE BLASI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI LECCE:80015050752